



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'Autorità d'ambito, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento in relazione al disposto dell'art. 3 comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Art. 2 Criteri e modalità per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza

1. Gli incarichi professionali esterni di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza sono affidati dal Direttore Generale, soltanto per le prestazioni e attività che:

- a) non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
- b) non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- c) riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica, o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate;
- d) richiedano opportunamente il ricorso a specifica professionalità esterna in ragione delle dimensioni degli obiettivi da perseguire in rapporto alle risorse assegnate.

2. L'autorizzazione all'affidamento dell'incarico è di norma contenuta nel piano programma allegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale approvato dalla Conferenza dell'Autorità d'ambito. Nel caso in cui non vi sia l'autorizzazione

preventiva definita in bilancio prima di procedere all'affidamento dell'incarico sarà richiesta autorizzazione a procedere all'Ufficio di Presidenza.

3. L'Autorità d'ambito procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o collaborazioni mediante procedure comparative degli elementi del curriculum, delle proposte operative o delle proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base, di norma, dei seguenti criteri:

- a) aver maturato nella materia oggetto dell'incarico una pluriennale esperienza documentabile;
- b) il volume economico (fatturato) dei precedenti incarichi aventi oggetto analogo;
- c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività professionale;
- e) il compenso richiesto.

4. In relazione alla peculiarità dell'incarico l'Amministrazione può definire diversi criteri di selezione o limitare la scelta esclusivamente in base alla valutazione dei curricula, fatta salva la preventiva definizione del compenso.

5. Il Direttore Generale terrà conto tuttavia, del principio di rotazione dei professionisti evitando quanto possibile il cumulo degli incarichi.

Art. 3 Casi di esclusione

Non rientrano nella disciplina della presente norma, a titolo puramente esemplificativo:

- le attività di rappresentanza e/o patrocinio giudiziale;
- gli incarichi professionali che hanno autonoma disciplina nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- gli incarichi ex art. 90 del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267.

Art. 4 Pubblicizzazione dell'avviso e dell'affidamento dell'incarico

1. L'Autorità d'ambito è tenuta a garantire adeguata informazione tramite affissione per 15 giorni all'Albo pretorio, di un avviso, da pubblicarsi anche sul sito dell'Ente in relazione al presunto importo dell'incarico.

2. Detto avviso deve sommariamente precisare:

- oggetto dell'incarico;
- durata, con divieto espresso di rinnovo tacito;
- compenso;
- luogo di svolgimento della precisazione richiesta;
- l'obbligo di produrre un curriculum.

3. L'Autorità d'ambito, ai fini dell'efficacia dell'atto adottato, rende noto l'incarico conferito anche mediante pubblicazione sul sito dell'Ente degli estremi del provvedimento, dei nominativi dei soggetti incaricati, dell'oggetto e dell'ammontare del corrispettivo.

Art. 5 Natura e contenuto dell'incarico

1 La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestatore d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è quella stabilita dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

2. Gli incarichi devono essere disciplinati da apposite convenzioni/contratti.

3. Le convenzioni/contratti devono contenere, in particolare:

- le indicazioni circa la durata del rapporto, con divieto espresso di rinnovo tacito;
- luogo di svolgimento dell'attività;
- oggetto dell'attività prestata;
- il compenso e le modalità di pagamento;
- le penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
- le condizioni di risoluzione anticipata;
- l'elezione del domicilio legale e del foro competente;
- l'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

4. Nessun rapporto di incarico può avere corso se non viene preliminarmente impegnata la spesa, stipulato il contratto, e in particolare, se non è ancora stato pubblicato sul sito dell'Ente il nominativo dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico e l'ammontare del compenso pattuito.

Art. 6 Limite di spesa annua

Annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale la Conferenza determina il limite massimo di spesa annua per il conferimento degli incarichi in relazione al programma di attività da avviare.

Eccezionalmente con deliberazione motivata della Conferenza potrà essere integrata la suddetta spesa.